

COMUNE DI COSSIGNANO  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero 20 Del 03-05-10

-----  
Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON ME-  
TANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'AP-  
PLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI. LEGGE  
23.12.1999 N. 488, ART. 12, COMMA 4 PUNTO 4 E SS.  
-----

L'anno duemiladieci il giorno tre del mese di maggio alle ore  
21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in  
seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il  
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;  
Risultano all'appello nominale:

=====

DE ANGELIS ROBERTO	P	CATALDI GIOVANNI	P
FELIZIANI GRAZIANO	P	PAOLETTI LUCIANO	A
LUCIANI ROBERTO	P	VANNICOLA ALBERTO	P
SILVESTRI DANIELA	P	TRAINI SANDRO	P
DI NICOLA ANDREA	P	GAETANI NICOLINO	P
MARONI GIAMPIERO	P	MARIANI GIUSEPPE	A
CIOTTI MARISA	P		

=====

Assegnati n. 13	Presenti n. 11
In carica n. 13	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la  
presidenza il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qualità di  
SINDACO

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa  
Pierbattista Fiorella;

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

SILVESTRI DANIELA  
MARONI GIAMPIERO  
TRAINI SANDRO

La seduta é Pubblica

C O M U N E   D I   C O S S I G N A N O

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

UFFICIO PROPONENTE: AREA TECNICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OGGETTO:

"ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI. LEGGE 23.12.1999 N. 488, ART. 12, COMMA 4 PUNTO 4 E SS.MM.II."

TESTO DELLA PROPOSTA:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8, comma 10, lett. c), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39 che, nell'istituire la "carbon tax" e nell'intento di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale.

RILEVATO che tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicati anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale e trasmessa al Ministero delle Finanze dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

SPECIFICATO che l'art. 4, comma 2 della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L.30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "*frazioni di Comune*" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse.

EVIDENZIATO che l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha precisato che le frazioni dei Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

DATO ATTO che il Comune di Cossignano, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/1993, ricade in zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 05/05/2001, n. 20 del 27/09/2002 e n. 28 del 30/09/2003 aveva stabilito le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488/1999.

CONSIDERATO che successivamente, con ulteriore deliberazione del C.C. n. 27 del 26/11/2004 è stata allegata al suddetto atto amministrativo, una planimetria delle aree non metanizzate, maggiormente identificabili per l'applicazione delle riduzioni previste.

ATTESO che la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) nulla ha previsto in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile.

RILEVATO che tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che "*a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2 della legge 28.12.2001 n. 448*".

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 03-05-2010 - pag. 2 - COMUNE DI COSSIGNANO

PRECISATO che tale articolo, con riguardo ai comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993 n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale, ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008 n. 203 non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010 e pertanto il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. n. 268/2000 come "...porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono le case sparse.

EVIDENZIATO che con successiva nota prot. n. 5961 del 15/01/2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava che "i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece si trovano al di fuori dello stesso".

ATTESO che tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "...ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezze nel recupero delle somme anticipate".

RILEVATO che lo scrivente Ufficio aveva in precedenza sentito la Società Sagas di Offida (all'epoca gestore della rete di metanizzazione), in merito ai criteri con i quali individuare le zone non servite dal gas metano e pertanto ricadenti al di fuori delle aree metanizzate.

SPECIFICATO che a tal proposito non vi sono criteri generali dettati nè dalla normativa nè dall'Autorità per l'Energia per definire un'area come "metanizzata" e pertanto si è ritenuto adottare dei criteri basati su valutazioni ampiamente discrezionali legati principalmente ai costi di allacciamento, nelle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.

RITENUTO, da tale indagine, individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di 50 m nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas, sulla base di una valutazione forfettaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa, congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso.

CONSIDERATO inoltre che nel corso dell'anno 2009 ha avuto definizione la rete di metanizzazione nel nucleo abitato "Ponte Tesino" e pertanto tale area, è da considerarsi frazione metanizzata lungo l'asse stradale ricadente in centro abitato ove non è ubicata la casa comunale.

RITENUTO quindi, alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle Dogane, con la sopra citata nota prot. n. 5961 del 15/01/2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non

metanizzate, individuando quali tra queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, si rende necessario procedere alla modifica della cartografia, in relazione anche all'estensione della rete di metanizzazione nel centro abitato "Ponte Tesino".

RITENUTO dover individuare i centri abitati, sia ove ha sede la Casa Comunale, la deliberazione della G.C. n. 32 del 06/06/2008 redatta sulla base delle indicazioni degli artt. 3-4 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285).

RILEVATO quindi, per facilitare l'individuazione delle aree soggette e non soggette alle agevolazioni fiscali è stata redatta e rimessa in allegato alla presente sotto la lett. "A" una cartografia in scala 1:10.000, al fine di permettere agli utenti di individuare i fabbricati ubicati esternamente alle aree da considerarsi metanizzate conseguentemente all'autocertificazione da produrre alla ditta fornitrice del combustibile.

PRECISATO che nella suddetta cartografia è stato individuato:

- 1) il centro abitato di Cossignano ove ha sede la Casa comunale (retino in rosso);
- 2) le fasce metanizzate aree da considerarsi metanizzate, al di fuori del centro abitato ove a sede la Casa Comunale, comprese in un raggio di 50 m nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas (retino blu).
- 3) le case sparse inserite come zona bianca della cartografia.

RITENUTO che la suddetta cartografia, unitamente alla deliberazione di approvazione, debba essere pubblicata sul sito internet comunale per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto.

CONSIDERATO che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio o GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato.

VISTE la seguente normativa:

- D.P.R. 26/08/1993 n. 412
  - Legge 23/12/1998 n. 448
  - Legge 23/12/1999 n. 488
  - Legge 17/05/1999 n. 144 art. 39
  - D.L. 30/09/2000 n. 268, artt. 4, 5
  - Legge 23/11/2000 n. 354, art. 4, comma 2
  - Legge 23/12/2000 n. 388, art. 27
  - Legge 28/12/2001 n. 448 art. 13
  - Legge 22/12/2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), art. 2, comma 13
  - Legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010)
  - D.Lgs. 30/04/192 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) artt. 3 e 4
- VISTE le note del 31/12/2009, prot. n. 178604 e del 15/01/2010, prot. n. 5961 dell'Agenzia delle Dogane.

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

#### P R O P O N E

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di deliberazione.

- di stabilire che per insediamenti in "zone non metanizzate" si intendono quelle utenze in cui vi sia utilizzo come combustibile, di gasolio e GPL, purchè ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e la frazione Ponte Tesino (frazione metanizzata) e all'esterno delle fasce metanizzate quest'ultime

individuare oltre il raggio di 50 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas.

- di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente richiamati, la cartografia allegata al presente provvedimento alla Lett. "A", riportanti:

1) il centro abitato di Cossignano ove a sede la Casa comunale (retino in rosso);

2) le aree da considerarsi metanizzate, al di fuori del centro abitato, comprese in una fascia di 50 m nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas (retino verde).

4) le case sparse inserite come zona bianca della cartografia, considerate aree non metanizzate ed aventi diritto alle agevolazioni per il gasolio e GPL, come previsto dalla legge 23/12/1998 n. 448.

- di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, come disposto dall'art. 12, comma 4 punto 4 della Legge del 23/12/1999 n. 488.

- di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, i seguenti strumenti:

1) pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cossignano.

2) sul sito internet del Comune.

- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000, al fine di consentire agli utenti di comunicare e perfezionare l'autodichiarazione per il diritto alla riduzione sul combustibile alle ditte fornitrici.

Ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo):  
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. Marilena D'Angelo

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra la proposta di deliberazione;

Terminato di riferire dichiara aperta la discussione;

Non essendovi interventi si passa alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma della Responsabile dell'Area tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

Presenti 11 più 1 Assessore esterno senza diritto di voto.

Votanti 11

Con votazione espressa per alzata di mano

UNANIME

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione a firma della Responsabile dell'area, riportata in narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Quindi stante l'urgenza di procedere

Presenti 11 più 1

Votanti 11

Con votazione espressa per alzata di mano

UNANIME

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134,4 comma del TUEL n. 267/2000.

